

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 3 maggio 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 12/2024

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2024

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di APRILE 2024.

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

Indennità di copertura economica (ICE)

Con riferimento al CCNL 18 maggio 2021 (con stesura definitiva del 12 luglio 2023) per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, la cui scadenza è fissata al 31 marzo 2024, le Parti, nell'ambito delle trattative per il suo rinnovo, con Verbale di incontro del 19 marzo 2024 hanno definito l'erogazione dell'indennità di copertura economica (ICE). È stato stabilito, ai fini del computo della suddetta copertura economica, di prendere a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'anno 2023 risultato pari al 5,9%.

Calcolando il 40% di tale indice a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 (60% a partire da ottobre 2024) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro mensili riferita al 3° livello Super per il personale non viaggiante ed alla qualifica 3, parametro B per il personale viaggiante), sono stati calcolati gli importi mensili dell'ICE, riparametrati a seconda dei livelli contrattuali.

A proposito della suddetta somma spettante per il periodo di vacanza contrattuale, la stessa va evidenziata separatamente in busta paga sotto la dicitura "indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021" (ICE) e cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali. Si conferma, altresì, che della suddetta somma erogata si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo. Infine, il Verbale 19 marzo 2024 precisa che ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite dalle Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nell'accordo di rinnovo dello stesso.

GRAFICA CARTOTECNICA - INDUSTRIA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 19 dicembre 2023 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali prevede, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anni precedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo, di un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".

Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

- è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero
- una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL;
- è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione, viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

LEGNO E LAPIDEI – AZIENDE ARTIGIANE

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, le Parti concordano l'erogazione di un importo di **130,00 euro** a titolo di una tantum a favore dei lavoratori in forza al **5 marzo 2024**, data di sottoscrizione dell'accordo.

Tale quota è **suddivisibile** in quote mensili o frazioni, in relazione alla **durata** del rapporto nel periodo interessato, e verrà erogata in **due soluzioni di pari importo** con le seguenti decorrenze:

- **65,00 euro** con la retribuzione del mese di **aprile 2024**;
- **65,00 euro** con la retribuzione del mese di **maggio 2024**.

Si prevede, inoltre, che agli **apprendisti** in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo sia erogato il suddetto importo nella misura del **70%**, con le medesime decorrenze.

L'importo va **ridotto proporzionalmente** per i casi di **servizio militare, part-time e sospensioni** per mancanza di lavoro concordate.

Sempre con riferimento alla somma a titolo di una tantum, il Verbale di accordo del 15 marzo 2024 precisa che:

- si considerano in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, dunque l'una tantum è **comprensiva** degli stessi;
- è **esclusa** dalla base di calcolo del **TFR**;
- è riconosciuta anche in caso di **dimissioni o licenziamento**.

Inoltre, gli importi già corrisposti a titolo di **futuri miglioramenti contrattuali** vanno considerati a tutti gli effetti come **anticipazioni** degli importi di una tantum in oggetto: di conseguenza, essi dovranno essere detratti da tale somma, fino a concorrenza. Tali anticipazioni **cessano** di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di **marzo 2024**.

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – AZIENDE ARTIGIANE

Acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC)

Nell'ambito del negoziato per il rinnovo del quadriennio 2023-2026 del CCNL Area Meccanica 17 dicembre 2021 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparazione, orafi, argentieri, affini, e delle imprese del settore odontotecnica, nonché delle imprese del restauro di beni culturali, scaduto il 31 dicembre 2022, le Parti, concordi sulla necessità di dare ai lavoratori una prima risposta sull'adeguamento dei minimi retributivi, con il Verbale di accordo economico 21 dicembre 2023, hanno stabilito l'erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) a favore di tutti i lavoratori dipendenti che applicano il CCNL Area Meccanica.

Fermo restando che la suddetta intesa costituisce un accordo transitorio in vista del rinnovo complessivo del CCNL e che, a partire dal mese di gennaio 2024 proseguirà il confronto sulla parte normativa secondo il calendario fissato dalle parti, mentre la ripresa delle trattative per il rinnovo della parte economica del CCNL è fissata a partire dal mese di settembre 2024, il Verbale prevede la corresponsione di un AFAC a regime pari a 96,00 euro mensili per il 4° livello del settore metalmeccanica e installazione di impianti, con relativa riparametrazione su tutti gli altri livelli di inquadramento e di settore.

Tale acconto viene corrisposto in 2 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2023;
- 46,00 euro a partire dal 1° aprile 2024.

Riguardo ai criteri di erogazione dell'AFAC si sottolinea che:

- agli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione;
- nei confronti dei lavoratori part-time il riconoscimento dell'acconto avviene con criteri di proporzionalità.

Infine, le Parti hanno concordato che non è prevista alcuna una tantum relativamente al periodo 1° gennaio 2023 - 31 agosto 2024.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

LIVELLI	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30.11.2023	AFAC E REGIME	1 ^a TRANCHE AFAC 01/12/2023	2 ^a TRANCHE AFAC 01/04/2024
1Q	1.834,76	120,56	62,79	57,77
1	1.834,76	120,56	62,79	57,77
2	1.707,17	112,18	58,43	53,75
2 bis	1.611,99	105,92	55,17	50,75
3	1.550,06	101,85	53,05	48,80
4	1.460,98	96,00	50,00	46,00
5	1.407,13	92,46	48,16	44,30
6	1.341,83	88,17	45,92	42,25

SETTORE ORAFO, ARGENTIERI E AFFINI

LIVELLI	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30.11.2023	AFAC E REGIME	1 ^a TRANCHE AFAC 01/12/2023	2 ^a TRANCHE AFAC 01/04/2024
1Q	1.836,26	120,36	62,69	57,67
1	1.836,26	120,36	62,69	57,67
2	1.710,81	112,13	58,40	53,73
3	1.557,28	102,07	53,16	48,91
4	1.464,64	96,00	50,00	46,00
5	1.408,39	92,31	48,08	44,23
6	1.335,32	87,53	45,59	41,94

TELECOMUNICAZIONI – SERVIZI DI TELEFONIA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 12 novembre 2020 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (CCNL TLC) conferma che ai dipendenti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello relativamente al premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, va riconosciuto

- un importo annuo di 260,00 euro lordi (ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL),
- da erogarsi in unica soluzione con le competenze del mese di aprile e pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nell'anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

L'accordo precisa che da tale adempimento sono escluse le aziende in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso alle procedure concorsuali e/ con ricorso alle misure di integrazione salariale straordinarie.

Nell'ipotesi di utilizzo di misure di integrazione salariale ordinarie l'adempimento non sarà dovuto laddove l'intervento di integrazione si prolunghi oltre le 13 settimane effettive nell'anno, che interessi almeno il 20% del personale.

Ulteriori fattispecie possono essere definite in sede di contrattazione di 2° livello.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.